

Edizione di lunedì 15 Maggio 2023

CASI OPERATIVI

Distribuzione utili formati entro il 2019
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Bonus mobili 2022 nel modello Redditi 2023
di Alessandro Bonuzzi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Realizzo controllato in presenza di holding alla luce della Delega Fiscale
di Marco Alberi

CONTENZIOSO

Al contribuente vittorioso spettano anche gli interessi sugli aggi da riscossione
di Angelo Ginex

IMPOSTE INDIRETTE

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere: approvata la proposta di Regolamento
di Elena Fraternali

CASI OPERATIVI

Distribuzione utili formati entro il 2019

di Euroconference Centro Studi Tributari



Domanda

Per effetto della specifica disposizione transitoria di cui al comma 1006 dell'articolo 1, L. 205/2017, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società/enti soggetti Ires formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 2022, sono applicabili le regole previgenti, ossia la parziale tassazione degli stessi, per i soci persone fisiche con partecipazione qualificata, in base alle percentuali fissate dal D.M. 26 maggio 2017.

È stato chiarito che il momento impositivo per i dividendi non coincide con l'anno in cui avviene la delibera di distribuzione e la tassazione deve avvenire nell'esercizio in cui sono percepiti, ossia secondo un criterio di cassa.

Si chiede conferma di quanto segue:

- 1) la società A delibera nell'anno 2022 la distribuzione di riserve di utili formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e prevede di effettuare il pagamento dei medesimi utili in cinque rate annuali di pari importo. Di conseguenza, i soci persone fisiche con partecipazione qualificata della società A possono applicare per l'intero importo deliberato nell'anno 2022 la sopra citata disposizione transitoria. I percettori dei dividendi tassano il 40% dell'importo percepito negli anni successivi, ossia nell'esercizio in cui sono percepiti, con applicazione delle aliquote Irpef progressive.
- 2) in presenza di utili prodotti dalla società in annualità diverse, si considerano distribuiti per primi gli utili formatisi nei periodi più remoti. Se però l'assemblea dei soci del 2022 delibera la distribuzione dell'utile chiuso in data 31 dicembre 2021 e non l'accantonamento a riserva, non possono considerarsi distribuite le riserve di utili formatisi negli esercizi più remoti.

Esempio: La società A ha iscritto in bilancio riserve di utili formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 pari a euro 100.000 e intende distribuire nel 2022 l'utile dell'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2021 pari a euro 10.000. Per l'utile distribuito non è applicabile la disposizione transitoria di cui sopra.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...**](#)



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Bonus mobili 2022 nel modello Redditi 2023

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO NELLO SPORT

[Scopri di più >](#)

Per le spese **sostenute** nel periodo d'imposta **2022** per l'acquisto di **mobili** e **grandi elettrodomestici nuovi**, destinati a un'abitazione oggetto di un **intervento agevolabile ai fini del bonus ristrutturazione** *ex articolo 16-bis Tuir* **iniziato dal 1° gennaio 2021**, è possibile fruire del cosiddetto **bonus mobili**, con indicazione nel **modello Redditi 2023**.

Interventi edili che consentono di beneficiare del bonus mobili

Manutenzione ordinaria *ex articolo 3, comma 1, lettera a), D.P.R. 380/2001*

Manutenzione straordinaria *ex articolo 3, comma 1, lettera b), D.P.R. 380/2001*

Restauro e risanamento conservativo *ex articolo 3, comma 1, lettera c), D.P.R. 380/2001*

Ristrutturazione *ex articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 380/2001*

Acquisto immobile dall'impresa di costruzione o ristrutturazione che lo ha ceduto assegnato entro 18 mesi dal termine dei lavori

Interventi necessari alla **ricostruzione e ripristino** dell'immobile danneggiato da eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza

Interventi finalizzati al **risparmio energetico** *ex articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir*

A seguito delle modifiche apportate all'*articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013* ad opera della Legge di Bilancio 2022, **per l'anno 2022, la detrazione**, pari al **50% della spesa** sostenuta per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, va determinata sulla spesa massima di **10.000 euro**.

Si ricorda che fino al 2020 il *plafond* era pari a 10.000 euro, nel 2021 è stato innalzato a 16.000 euro, mentre per il **2023** e il **2024** è stato fissato, rispettivamente, in misura pari a **8.000 e 5.000 euro**.

Pertanto, la **detrazione massima** per le spese sostenute nel 2022 è pari a **5.000 euro** (10.000 x

50%).

Resta fermo che, se a seguito dello **stesso intervento edilizio** iniziato dal 1° gennaio 2021, sono **già state sostenute spese** di arredo e/o per elettrodomestici nel **2021**, le stesse vanno **considerate unitamente** alle spese sostenute nel 2022 per verificare il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile.

Di conseguenza, se già nel 2021 sono state sostenute spese per l'importo massimo di spesa detraibile (16.000 euro), in assenza di un nuovo intervento edilizio *ex articolo 16-bis Tuir*, **non è possibile fruire del bonus mobili per le spese sostenute nel 2022**.

Lo stesso vale se nel **2021** sono state sostenute **spese per 10.000 euro**, atteso che questo è il **limite** applicabile per il **2022**.

Va da sé che il *plafond* di spesa si riferisce alla **singola unità immobiliare**, comprensiva delle **pertinenze**, o alla **parte comune** dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero di soggetti che partecipano alla spesa.

In presenza di un immobile suddiviso in **più unità abitative**, per il calcolo del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'**inizio** degli **interventi edilizi** e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Il bonus va obbligatoriamente **fruito in 10 rate annuali di pari importo**, dall'anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9. Infatti, **non è possibile**:

- optare per lo **sconto** in fattura o la **cessione** del credito in luogo dell'utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi;
- trasferire le rate non ancora fruite in caso di **decesso** del **beneficiario** originario oppure di **cessione dell'immobile**. Le rate della detrazione non utilizzate dal *de cuius non si trasferiscono agli eredi* e vengono "perse"; in caso di cessione dell'immobile, invece, il **cedente continua a fruire** della detrazione anche dopo la cessione.

Nel **modello Redditi 2023** il rigo riservato al bonus mobili è l'**RP57 "Spesa arredo immobili ristrutturati"** nel quale, per ciascuna unità abitativa oggetto di "ristrutturazione", vanno riportati:

- nelle colonne 1 e 4, il **numero della rata** di competenza della dichiarazione. Per le spese sostenute nel 2022, la rata è la numero 1;
- nelle colonne 2 e 5, l'**ammontare della spesa** sostenuta nel limite del *plafond*;
- nelle colonne 3 e 6, l'importo della **singola rata**, pari a 1/10 della spesa sostenuta nel limite del *plafond*.

Esempio

Nel 2021 il sig. Rossi ha effettuato opere di **manutenzione straordinaria** nei 2 bagni del suo appartamento. Inoltre:

- nel 2021 ha sostenuto spese per l'acquisto di mobili per 8.000 euro;
- nel 2022 ha sostenuto spese per l'acquisto di mobili per 6.000 euro.

Le spese relative al mobilio 2021 e 2022 fanno riferimento al **medesimo intervento**, quindi, ai fini del *plafond* di spesa, vanno unitamente considerate. Siccome nel 2022 il limite di spesa è pari a 10.000 euro, in tale annualità risultano agevolabili **2.000 euro** che si aggiungono all'importo agevolabile del 2021 pari a **8.000 euro**.

Il **rgo RP57** del modello Redditi 2023 va così compilato.

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati	N. Rata		Spesa arredo immobile		Importo rata	
	1	2	2	8.000 ,00	3	800 ,00
	4	1	5	Spesa arredo immobile	6	Importo rata
				2.000 ,00		200 ,00

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Realizzo controllato in presenza di holding alla luce della Delega Fiscale

di Marco Alberi



Il comma 2-bis dell'[articolo 177 Tuir](#) amplia il perimetro applicativo del regime a “**realizzo controllato**” anche alle partecipazioni “**qualificate**”.

La disposizione in commento, già dalla sua introduzione, ha suscitato grande interesse negli operatori; tuttavia gli **stringenti requisiti richiesti dalla norma in presenza di società holding** ne hanno fortemente limitato l'applicazione.

Ora, nel disegno di legge delega per la riforma fiscale (c.d. “Delega Fiscale”) viene prevista, *inter alia*, la **sistematizzazione** e **razionalizzazione** della disciplina degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding.

Lo scambio di partecipazioni “qualificate” in presenza di società holding

L'[articolo 11-bis D.L. 34/2019](#) (c.d. “Decreto Crescita”) convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, introducendo il comma 2-bis all'[articolo 177 Tuir](#) ha esteso la portata applicativa del regime a “**realizzo controllato**”, originariamente limitato ai **conferimenti** per effetto dei quali la società conferitaria acquisisce il controllo della conferita.

L'applicazione del regime in parola è subordinata al ricorrere congiunto delle seguenti **condizioni**:

1. le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una **percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 per cento o al 20 per cento**, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio **superiore al 5 per cento o**

al 25 per cento, secondo che si tratti di **titoli negoziati** in mercati regolamentati o di **altre partecipazioni**;

2. le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, **interamente partecipate dal conferente**.

Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui sopra si riferiscono a **tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale**, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale **demoltiplicazione** prodotta dalla catena partecipativa.

Per definire se l'attività di una società consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni ("Holding"), l'Amministrazione finanziaria ha più volte concluso (cfr. [risposta n. 5/2023](#) e [n. 869/2021](#)) che occorre **confrontare, in termini correnti, il valore di tutte le partecipazioni** (comprese quelle che non esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'[articolo 55 Tuir](#)) da questa detenute, con il suo intero valore economico.

In altri termini, il criterio per qualificare la società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento come holding ai fini della normativa in commento, **non può essere quello indicato nell'[articolo 162-bis Tuir](#)** (il quale prevede il confronto del valore contabile delle partecipazioni con il valore contabile complessivo dell'attivo patrimoniale, entrambi riferiti al bilancio dell'esercizio/periodo d'imposta in cui il conferimento viene posto in essere) ma si deve tener conto del **rapporto tra il valore corrente delle partecipazioni** detenute dalla società scambiata e il suo **valore economico complessivo** alla data in cui il conferimento ha efficacia giuridica.

Con diverse risposte ad interpello (cfr. fra le altre, [risposte nn. 429/2020, 238/2021, 57/2021](#)) l'Agenzia delle Entrate ha poi ribadito che, in caso di conferimento di partecipazioni di una holding, **il requisito di cui alla lettera a) del comma 2-bis deve essere integrato con riferimento a tutte le partecipazioni indirettamente detenute**.

Il **test delle percentuali di partecipazione** (e la relativa applicazione del demoltiplicatore) non può, dunque, essere circoscritto alle sole società operative di "primo livello" (neanche se quotate) come auspicato da parte della dottrina ma l'analisi deve essere condotta **fino a coprire l'intera catena partecipativa delle società indirettamente partecipate**.

Alla luce di ciò, la mera **detenzione di partecipazioni per un valore residuale** (e.g. investimenti di liquidità) **precluderebbe l'accesso al regime in commento**.

Per **completezza** appare utile segnalare come l'Agenzia delle Entrate abbia più volte sostenuto (cfr. [risposte nn. 429/2020, 450/2022](#)) che una eventuale alienazione delle partecipazioni "sotto soglia", nell'ambito di un'operazione di riorganizzazione più ampia, non costituirebbe abuso.

Ipotesi di riforma

Nell'**articolo 6 della Delega Fiscale**, all'esame del Parlamento, viene prevista, *inter alia*, la **sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina** degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle Holding.

In particolare, nella relazione illustrativa alla Delega Fiscale vengono recepiti i dubbi avanzati dalla dottrina: *“il legislatore delegato dovrà eliminare gli effetti di irrazionalità e distorsione attualmente derivanti dalle norme che regolano la disciplina [...] degli scambi di partecipazioni mediante conferimento di cui all'articolo 177 del medesimo testo unico.”*

In particolare, in relazione a questa seconda fattispecie, il criterio direttivo si riferisce espressamente al caso in cui oggetto del conferimento è la partecipazione in una società holding per il quale il comma 2-bis del citato articolo 177 detta condizioni particolari di applicazione della normativa.”

Le principali criticità da risolvere

Come chiarito, in caso di conferimento di partecipazioni detenute in società holding, la norma richiede che, relativamente al conferente, le percentuali di qualificazione siano **verificate in capo a tutte le società (direttamente e indirettamente) partecipate** che esercitano un'impresa commerciale e si calcolano tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Il suddetto **meccanismo demoltiplicativo**, sostenuto dall'Amministrazione finanziaria in virtù del riferimento normativo a “tutte” le società partecipate, risulta essere **discriminante** dei conferimenti di partecipazioni in società operative detenute tramite Holding rispetto al conferimento diretto di partecipazioni in società operative.

Ciò potrebbe portare, inoltre, a delle **riorganizzazioni forzate** delle partecipazioni “sotto soglia” per poter godere del regime fiscale in parola.

In merito si potrebbe prevedere che la verifica delle percentuali di qualificazione si debba **riferire alle sole partecipazioni operative di primo livello detenute dalla holding**.

I conferimenti aventi ad oggetto holding quotate, poi, potrebbero essere assimilati ai **conferimenti di società operative**, in modo da evitare la suddetta verifica sulle società a loro volta partecipate.

Ciò porterebbe anche ad una **semplificazione** nella applicazione della norma: si auspica che

ciò possa trovare conferma nell'intervento del legislatore in sede di **attuazione della Delega Fiscale**.

Un'ulteriore criticità, collegata alla fattispecie poc'anzi descritta, che dovrebbe essere oggetto di intervento da parte del legislatore, riguarda il **criterio per qualificare come holding la società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento**.

A tal fine, oggi occorre avere riguardo ai **valori correnti dell'attivo patrimoniale della società** le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento, non trovando applicazione – secondo l'Agenzia delle Entrate – il criterio indicato nell'[articolo 162-bis Tuir](#) (i.e. il confronto tra valore contabile delle partecipazioni e valore contabile complessivo dell'attivo patrimoniale).

Il ricorso al valore corrente rende tuttavia complessa e incerta la predetta verifica, richiedendo la **valutazione economica (mediante perizie) dei singoli asset detenuti** dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento.

Anche in merito a tale fattispecie si auspica un **intervento del legislatore nell'ambito dell'attuazione dei criteri direttivi dell'articolo 6 della Delega Fiscale** che individui, in ottica di semplificazione, il criterio contabile quale unico utile a qualificare una holding come tale a fini della normativa *de qua*.

CONTENZIOSO

Al contribuente vittorioso spettano anche gli interessi sugli aggi da riscossione

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

ACCERTAMENTO FISCALE NEL REDDITO D'IMPRESA E DEL LAVORO AUTONOMO

[Scopri di più >](#)

In tema di **processo tributario**, un aspetto particolarmente interessante concerne le **somme che devono essere restituite al contribuente** nella ipotesi in cui questo risulti **vittorioso all'esito del giudizio**, ma nelle more della impugnazione proposta abbia provveduto al pagamento di quanto contestato.

La **norma di riferimento** è contenuta nell'[articolo 68 D.Lgs. 546/1992](#), la quale regola, oltre al pagamento del tributo, da parte del contribuente, in pendenza di giudizio (c.d. **riscossione frazionata**), anche il **rimborso** delle somme da questi corrisposte nelle more del processo.

Letteralmente la disposizione citata, al **comma 2**, stabilisce che, se il **ricorso** proposto dal contribuente viene **accolto**, il **tributo** da questi **corrisposto in eccedenza** rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, **con i relativi interessi** previsti dalle leggi fiscali, deve essere **rimborsato d'ufficio** entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

Dunque, appare evidente come il **contribuente vittorioso** all'esito del giudizio abbia **diritto alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di tributo, oltre ai relativi interessi**.

Per quanto concerne gli atti della riscossione (è il caso, ad esempio, della **cartella di pagamento**), sappiamo che l'Amministrazione finanziaria, oltre a richiedere il pagamento delle somme dovute a titolo di tributo, sanzioni e relativi interessi, contemplava la **corresponsione** del c.d. **aggio** (si rammenta che questo è stato **definitivamente abrogato** con la Legge di Bilancio 2022). Anche nel sistema degli **accertamenti esecutivi**, gli importi risultavano **maggiorati dell'aggio**, dovendo essere pagati prima della trasmissione del carico all'Agente della riscossione.

L'aggio da riscossione è sempre stato considerato come una specie di **"tributo occulto"** che il

contribuente era tenuto a pagare in conseguenza dell'**iscrizione a ruolo** delle somme richieste.

Tuttavia, la **disposizione citata non prevede nulla al riguardo**; anzi, sembrerebbe fare riferimento soltanto al “tributo corrisposto in eccedenza” e quindi soltanto agli interessi ad esso relativi. Di qui, pertanto, il dubbio che il contribuente abbia **diritto o meno anche agli interessi maturati sugli aggi di riscossione pagati**.

La questione assume notevole **rilevanza pratica** per il contribuente, il quale deve evidentemente sapere **a quali somme ha diritto**, soprattutto in considerazione del fatto che possono trascorrere anche diversi anni dal pagamento delle somme richieste alla pronuncia che gli dà ragione.

Peraltro, si consideri che tale calcolo rileva anche in caso di **mancata esecuzione del rimborso**, in quanto, ai sensi del **comma 2 dell'articolo 68** citato, il contribuente può richiedere **l'ottemperanza** a norma dell'[articolo 70 D.Lgs. 546/1992](#) alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Sul punto è stata fatta chiarezza da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr., **Corte di Cassazione, ordinanza n. 11025 del 26.04.2023**), la quale, in estrema sintesi, ha affermato che **gli interessi devono essere calcolati anche sulla quota di aggio della riscossione**.

In particolare, i Giudici di vertice hanno rilevato che il citato **articolo 68**, nel prevedere il rimborso d'ufficio al contribuente del **tributo corrisposto in eccedenza** rispetto a quanto stabilito dalla sentenza che ne abbia accolto il ricorso, determina la nascita di un'**obbligazione ex lege** riconducibile allo schema della *condictio indebiti* e sussumibile nella fattispecie dell'annullamento dell'atto presupposto in sede giurisdizionale, alla quale deve conseguire, come disposto dal **comma 2** della norma citata, la **restituzione del tributo con i relativi interessi** previsti dalle leggi fiscali.

Si è altresì precisato – ed è questo l'aspetto più interessante – che **fra le voci oggetto di restituzione debba essere ricompreso anche l'aggio da riscossione**, che pure non ha natura intrinseca di tributo, poiché costituisce il compenso per l'attività esattoriale, ma che ha “**natura accessoria al tributo**”, lo stesso fondamento del dovere tributario, riconducibile al valore inderogabile della **solidarietà** di cui all'**articolo 2 della Costituzione**, in quanto “preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi”.

Per usare le parole della Suprema Corte, considerato che la *ratio* dell'[articolo 68, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#) è quella di **ripristinare la situazione patrimoniale del contribuente prima della decisione**, quest'ultimo ha diritto anche agli **interessi sull'aggio** da riscossione.

Da ultimo si rileva che dovrebbe essere **sufficiente chiedere il rimborso “di tutte le somme corrisposte, maggiorate dei relativi interessi”**, in quanto tale dizione letterale, così come

preciso nella pronuncia indicata, opera un evidente **riferimento all'intero novero degli importi dovuti**, comprensivi anche dei compensi per l'agente della riscossione.

IMPOSTE INDIRETTE

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere: approvata la proposta di Regolamento

di Elena Fraternali

Seminario di specializzazione

DELEGA FISCALE 2023: LE NOVITÀ DELLA RIFORMA IN PRATICA

[Scopri di più >](#)

Il 25 aprile 2023 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato cinque atti legislativi per consentire la **riduzione delle emissioni di gas serra** nei principali settori dell'economia dell'UE, dando seguito all'accordo provvisorio raggiunto sul punto nel mese dicembre 2022.

Detti atti legislativi, la cui approvazione costituisce l'ultima tappa del processo decisionale unionale, fanno parte del pacchetto "Fit for 55%", ossia l'insieme di proposte volte a rivedere e aggiornare le normative dell'Unione con l'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030.

Tale obiettivo sarà perseguito tramite un **sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS)**, ossia un mercato del carbonio basato sulla limitazione e lo scambio di quote di emissione che riguarderà le industrie ad alta intensità energetica, il settore della produzione di energia nonché quello del trasporto (marittimo, aereo e stradale).

Con particolare riferimento alle **importazioni**, poi, è stato previsto un meccanismo di adeguamento alle frontiere tale da equiparare le merci prodotte all'estero con quelle prodotte all'interno dell'Unione sulla base delle nuove regole, nonché prevenire il fenomeno della "rilocalizzazione" delle emissioni, ossia il trasferimento di attività produttive in Stati che impongono *standard* normativi meno stringenti.

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Come anticipato, il *Carbon Border Adjustment Mechanism* è un meccanismo volto a garantire che le **merci importate nell'Unione europea versino un corrispettivo** con riferimento alle loro **emissioni**, paragonabile a quanto dovrà essere versato dai produttori europei con il sistema EU

ETS.

In forza di tale previsione, se i prodotti importati supereranno gli standard di emissione dell'UE, gli **importatori** unionali dovranno acquistare i **certificati CBAM per compensare**, ove presente, la differenza tra il prezzo dell'emissione di carbonio pagato nel Paese di produzione e il prezzo delle quote di carbonio nel sistema ETS dell'UE.

Si noti che i Paesi che adottano o sono collegati al sistema ETS sono esentati dal pagamento della CBAM.

La misura in commento prevede due fasi:

- fino alla fine del **2025** il CBAM sarà applicato soltanto a livello di *compliance* e, dunque, sarà previsto per gli importatori l'obbligo di effettuare una **comunicazione** indicando i quantitativi di carbonio presenti nei prodotti importati;
- successivamente, a partire dal **1° gennaio 2026**, l'imposta sarà introdotta gradualmente, parallelamente all'eliminazione delle quote gratuite, a seconda del settore interessato.

Settori interessati

Nella prima fase il CBAM riguarderà le seguenti aree merceologiche: cemento, **alluminio**, fertilizzanti, **ferro** e **acciaio**, energia elettrica, idrogeno e alcuni precursori di questi beni. Successivamente, la Commissione europea valuterà se estendere l'applicazione del CBAM anche ad altri settori.

L'obiettivo della Commissione, in ogni caso, è quello di estendere il CBAM a tutti settori interessati dall'applicazione del Sistema EU ETS entro il 2030.

Prossime tappe

L'iter legislativo è concluso e gli atti sono alla firma del Consiglio e del Parlamento europeo. Una volta superata quest'ultima fase formale, il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e dovrebbe entrare in vigore entro il **1° ottobre 2023**.

Ancorché, dunque, a partire dalla sua entrata in vigore il CBAM sarà attivato gradualmente, si suggerisce agli operatori di approfittare del periodo transitorio per svolgere adeguate **indagini** sull'origine dei prodotti importati, sulle relative emissioni e sugli eventuali impatti economici in modo da valutare tempestivamente una eventuale **riorganizzazione** dei flussi.